

CAPITOLATO D'ONERI

Servizio di revisione dei sistemi antincendio, sostituzione di parti ricambio, ricariche, fornitura e posa in opera di nuovi estintori e/o idranti negli impianti sportivi ed immobili della Sport e salute S.p.A.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, regolato dal presente capitolato, ha per oggetto l'effettuazione dei servizi descritti nell'Allegato Tecnico A e riguarda tutti gli apparati antincendio situati presso gli impianti e gli immobili riportati nell'Allegato B "Quantitativi e ubicazione estintori ed idranti".

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto decorre dalla data del verbale di avvio delle prestazioni ed ha validità 48 mesi.

Non è consentita, in alcun caso, la possibilità di tacita proroga.

Art. 3 - MODALITA' GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice dovrà eseguire le prestazioni specificate nell'Allegato Tecnico "A" per tutte le sedi riportate nell'Allegato "B" Quantitativi e ubicazione estintori ed idranti.

La ditta dovrà altresì provvedere a tutte le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente di cui alle Leggi 28/12/93 n° 549 - 16 giugno 1997, n° 179, nonché rispettare tutte le norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili di cui al D.M. 7 gennaio 2005 e quant'altro specificato sui criteri sulla sorveglianza, sul controllo e sul collaudo in rispetto della norma UNI 9994 e successive modificazioni.

La ditta dovrà inoltre rispettare tutte le norme tecniche e procedurali relative alla manutenzione delle reti ad idranti e quanto altro specificato sui criteri sulla sorveglianza, sul controllo e sul collaudo in rispetto delle norme UNI 10779 e UNI EN 671 – 3 e s.m.i..

La ditta appaltatrice comunicherà alla Sport e salute le esigenze relative alla sostituzione degli estintori non conformi alle disposizioni di cui sopra e delle parti di ricambio divenute difettose per cause naturali.

Sono a carico della ditta appaltatrice l'imballo, il trasporto, la consegna, il collaudo degli estintori nonché gli oneri per lo smaltimento di rifiuti speciali.

Le revisioni, le ricariche, la sostituzione delle parti di ricambio, il collaudo e le certificazioni ISPESL dei nuovi o vecchi recipienti a bombola da Kg. 2 o superiori, contenenti estinguente ad anidride carbonica/polvere/schiume, nonché il collaudo o la sostituzione di parti di ricambio delle reti di idranti dovranno essere effettuate nei tempi e nei modi indicati nelle richieste scritte formulate dalla Sport e salute.

Per quanto riguarda le riparazioni o sostituzioni necessarie, la ditta affidataria deve rendersi disponibile entro e non oltre 24 ore dalla chiamata di pronto intervento per le riparazioni del caso.

La ditta appaltatrice dovrà comunicare alla Sport e salute il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale dovrà armonizzare la propria valutazione sui rischi specifici delle attività svolte presso le sedi Sport e salute con quello di coordinamento fornito dalla stazione appaltante e fornirne copia all'Ufficio Datore di Lavoro della Sport e salute, nonché al Responsabile per l'Esecuzione della Sport e salute, ai sensi dei Decreti lgs. 81/08 e s.m.i.

L'ufficio datore di lavoro della Sport e salute consegnerà all'impresa, con apposito verbale, il DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza); tale documento dovrà essere verificato per i provvedimenti di competenza dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Sport e salute S.p.A.

Protezione dell'impresa stessa.

In tal caso detto Responsabile riveste il ruolo di responsabile dell'esecuzione delle opere ai fini della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Nel caso di servizi o lavori che dovessero interessare, oltre a quelli eseguiti dalla ditta appaltatrice, più attività lavorative o sportive con o senza presenza di pubblico il ruolo di coordinamento, previsto dal D.Lgs 81/08 e successive modificazioni, verrà svolto dalla Sport e salute, in particolare negli impianti sportivi soggetti al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. l'impresa affidataria dovrà fare riferimento al piano di sicurezza ed al gestore, nominato dalla Sport e salute, ai sensi dell'art. 19 del decreto in parola.

A tal fine la ditta appaltatrice dovrà compilare i relativi registri delle attrezzature antincendio verificate che saranno custoditi presso la Direzione dell'impianto sportivo.

La ditta appaltatrice dovrà comunicare, mediante lettera inoltrata alla Sport e salute, il nominativo del proprio responsabile, preposto alla gestione del personale, cui spetterà il compito di acquisire gli ordini di servizio e/o lavori nonché di svolgere sorveglianza sull'attività degli addetti.

La ditta appaltatrice, nel caso in cui reputi che l'esecuzione di particolari ordini di servizi e/o lavori possa compromettere il buon andamento del servizio, dovrà redigere apposita relazione per informare tempestivamente la Sport e salute.

Qualora non ottemperi a quanto sopra, alla ditta stessa sarà imputata ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a ciascuna azione od omissione relative all'ordine di servizio in questione.

La ditta appaltatrice dovrà, inoltre, assicurare, tutti i giorni festivi e feriali dalle ore 6,00 alle ore 24,00, la reperibilità di un proprio responsabile ed, a tal fine, dovrà comunicare il numero telefonico da selezionare in caso di necessità. Inoltre l'impresa appaltatrice dovrà comunicare un numero di fax e/o un indirizzo di posta elettronica attivo tutti i giorni feriali e festivi 24/24h.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali. Le macchine non dovranno essere rumorose, ai sensi della normativa vigente in materia, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Tutti i prodotti utilizzati dall'impresa affidataria nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso.

La Sport e salute non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

La Sport e salute è manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, conseguente e connessa a quanto indicato ai commi precedenti.

Tutti i materiali, i mezzi ed i dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia nonché essere facilmente individuabili per ogni verifica e controllo da parte delle A.S.L. e/o di altre Autorità competenti.

Sport e salute S.p.A.

La Sport e salute è esonerata e manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni oggetto del servizio, restando esclusivamente la ditta appaltatrice responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel periodo di rapporto contrattuale.

L'uso dell'emblema olimpico dei cinque cerchi e del logo della Sport e salute sotto qualsiasi forma è tassativamente vietato.

Art. 4 - PERSONALE ADDETTO ALL'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione del Fornitore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

La ditta affidataria è tenuta all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi all'assicurazione del personale contro infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria ad invalidità e vecchiaia ed alle altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso del rapporto contrattuale.

Tutto il personale della ditta dovrà essere idoneo alle norme di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Tutto il personale, durante le ore di servizio, dovrà indossare una divisa decorosa da cui risulti la denominazione della ditta di appartenenza.

Ogni dipendente esporrà, sulla divisa, il proprio cartellino con foto, nome e numero di matricola. Il personale che non sarà in possesso di detto cartellino non potrà accedere nell'impianto e/o immobile. L'accesso all'immobile e/o impianto è comunque subordinato all'inoltro tramite email dei relativi nominativi e indicazione del giorno di esecuzione dell'intervento al responsabile di sede/impianto, che sarà indicato da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto, che autorizzerà l'intervento.

Il personale dovrà operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell'attività che si svolge presso l'impianto e/o immobile, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti nell'impianto e/o immobile stesso.

La ditta appaltatrice si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di aggiudicazione dell'appalto, nonchè le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati.

Ugualmente, la ditta si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l'utilizzazione e l'assunzione della mano d'opera, nonchè la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Art. 5 – SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 6 – CORRISPETTIVI

I corrispettivi annui sono così stabiliti:

€ 20.000,00+IVA per le prestazioni a forfait riguardanti le verifiche e i controlli periodici così come previsto da norme UNI e come indicato nell'Allegato Tecnico A su estintori e componenti reti di idranti riportati in Allegato B.

Non sono previsti costi annui per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso.

L'importo totale del contratto di 4 anni per le prestazioni ordinarie, quali verifiche e controlli periodici su estintori e reti di idranti, è pari a € 80.000,00+IVA.

L'importo per le prestazioni a forfait, per la ricarica dell'estinguente, i collaudi e la maggiorazione del 25% da applicare come utile d'impresa alle tariffe orarie utilizzate per le prestazioni a richiesta (ricavate dal prezzario Dei - Impianti Tecnologici – Anno 2018 1° semestre) dovranno essere diminuite del ribasso unico percentuale offerto in sede di procedura negoziata.

Art. 7 - PRESTAZIONI E FORNITURE A RICHIESTA

Per esigenze motivate la Sport e salute potrà richiedere l'effettuazione di eventuali prestazioni straordinarie di tutti i sistemi antincendio (estintori, idranti, porte tagliafuoco, impianti ecc.) presenti presso le sedi e/o impianti fino ad un importo massimo di € 120.000,00+IVA.

Le richieste saranno comunicate, in forma scritta, alla ditta appaltatrice con preavviso di almeno 24 ore, ad eccezione della richiesta di interventi straordinari necessari per fronteggiare eventuali emergenze.

Le prestazioni a richiesta saranno contabilizzate a misura utilizzando le voci del prezzario Dei - Impianti Tecnologici – Anno 2018 I semestre e verranno diminuite della misura percentuale unica di ribasso offerta in sede di procedura negoziata.

Nel caso in cui nei prezzari non risultino le voci relative ad eventuali riparazioni e/o sostituzioni con i relativi importi unitari, si procederà al computo dei materiali mediante rimborso della fattura di acquisto e per la mano d'opera in base ai costi orari utilizzati nel volume Dei sopra indicato.

Art. 8 - CONTROLLI

La Sport e salute avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, controlli sull'andamento del servizio e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

La Sport e salute verificherà l'osservanza delle normative e disposizioni richiamate all'art. 4, sia direttamente che attraverso enti territoriali competenti e che le forniture, previste a carico dell'impresa siano per qualità e quantità idonee all'uso specifico richiesto dal servizio.

La ditta appaltatrice sarà tenuta a presentare immediatamente, a semplice richiesta della Sport e salute, il libro matricola per la verifica del personale dichiarato ai sensi del precedente art. 4 nonché la documentazione originale attestante i versamenti previdenziali, contributivi ed assicurativi.

Periodicamente e comunque almeno una volta l'anno la Sport e salute provvederà a richiedere agli Istituti previdenziali ed assicurativi la correntezza contributiva.

Nel caso in cui siano riscontrate difformità o irregolarità, la Sport e salute richiederà alla ditta, tramite lettera raccomandata, di fornire entro 3 giorni giustificazioni e controdeduzioni.

Art. 9 – PAGAMENTI

I corrispettivi per le prestazioni a forfait dovranno essere fatturati con cadenza semestrale posticipata.

I pagamenti verranno effettuati semestralmente mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall'affidatario entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"), sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'Impresa aggiudicataria.

In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: **UFEEXY**.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", **si richiede obbligatoriamente** di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:

- **Codice Identificativo Gara – <CIG>**
- **Numero Ordine di Acquisto – ODA**

Per quanto di proprio interesse sul sito www.fatturapa.gov.it sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso soltanto dopo l'emissione da parte della Sport e Salute, Direzione Acquisti, dell'ordine di acquisto (ODA).

La Sport e salute si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

- Sport e salute che non siano trasmesse in modalità elettronica;
- per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);
- per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).

In ogni fattura dovrà essere indicato sia l'importo relativo al corrispettivo forfettario semestrale di cui all'art. 6 sia l'importo afferente eventuali prestazioni a richiesta di cui all'art. 7.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, qualora tra la stipula del contratto e il primo pagamento, ovvero tra i successivi pagamenti, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, la Sport e salute provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.

Art. 10 – PENALI

Il servizio deve svolgersi secondo le norme del presente Capitolato d'oneri. In particolare saranno sanzionate le violazioni riguardanti i seguenti aspetti:

- qualità del servizio non conforme a quanto prescritto dal presente Capitolato;
- rispetto delle scadenze dei controlli, rispetto degli orari e del numero di unità lavorative per l'effettuazione di servizi eventualmente richiesti;
- irregolarità a seguito dei controlli effettuati da Sport e salute;
- rispetto delle norme di sicurezza;
- impiego del personale non corrispondente a quanto prescritto dal Capitolato.

Per ogni inadempienza, riconducibile a singole prestazioni non effettuate o ultimate in ritardo, la Sport e salute applicherà una penale il cui importo potrà variare da € 250,00 fino a € 2.500,00 secondo la gravità, discrezionalmente valutata.

Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra saranno applicate qualora la ditta non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

Nel caso di sciopero proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria che comportino la mancata effettuazione delle prestazioni nei termini contrattuali, la Sport e salute opererà le trattenute per l'importo corrispondente al servizio non prestato.

Gli scioperi del personale non proclamati dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o Provinciali di categoria verranno considerati a tutti gli effetti del presente capitolato, violazioni agli obblighi contrattuali.

In tutti i casi previsti nel presente articolo saranno addebitate alla ditta appaltatrice eventuali spese sostenute dalla Sport e salute per evitare il disservizio.

Art. 11 - SCIoglimento ANTICIPATO DEL CONTRATTO

La Sport e salute potrà dichiarare immediatamente risolto di diritto il contratto:

- in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo pari al 10% del corrispettivo annuo fissato per l'appalto;
- qualora, in caso di intimazione ad adempiere da parte della Sport e salute, la ditta appaltatrice non adempia nel termine di gg. 3 (tre);
- qualora la ditta appaltatrice risulti essere in una delle situazioni previste all'art. 80, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente capitolato;

Sport e salute S.p.A.

- nel caso di cessione del contratto;
- qualora la ditta appaltatrice disattenda gli obblighi di cui al precedente art. 4;
- qualora le irregolarità o difformità riscontrate in seguito ai controlli previsti al precedente art. 8 non siano sanate entro il termine indicato dalla Sport e salute.

Il contratto verrà anticipatamente a scadenza, in toto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della Sport e salute, degli immobili e/o impianti sportivi presso cui deve essere effettuato il servizio oggetto dell'appalto.

Peraltro la Sport e salute avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio oggetto dell'appalto.

Nelle eventualità succitate il contratto si scioglierà o se ne ridurrà l'oggetto, decorsi 30 giorni dalla comunicazione da parte della Sport e salute mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che l'impresa possa nulla pretendere a qualsiasi titolo.

La Sport e salute si riserva inoltre il recesso libero ed insindacabile dal contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 30 giorni.

In tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto la ditta aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.

Nei casi di riduzione di cui sopra, il corrispettivo contrattuale forfettario sarà diminuito in misura del minor onere di spesa calcolato in base all'incidenza percentuale afferente ciascun impianto e/o immobile valutata secondo quanto indicato nella Tabella Allegata B.

In tutti i casi in cui lo scioglimento anticipato del contratto avvenga per fatto imputabile alla ditta appaltatrice, la Sport e salute procederà all'incameramento del deposito cauzionale, fermi restando ogni diritto o azione esperibili ai fini del risarcimento del maggiore danno.

Art. 12 - AMPLIAMENTI

La Sport e salute avrà facoltà di richiedere all'impresa affidataria di estendere, anche oltre il 20%, il servizio oggetto dell'appalto anche ad altri impianti sportivi e/o immobili.

Di tale evenienza, con preavviso di almeno 30 giorni, ne sarà data comunicazione alla ditta appaltatrice.

Nei suindicati casi di ampliamento del servizio, il corrispettivo contrattuale forfettario sarà concordato in buona fede sulla base delle condizioni contrattuali praticate, assumendo come parametro di base l'incidenza percentuale di cui alla tabella indicata al precedente articolo, riferita ad un immobile di simile entità.

Art. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

L'impresa affidataria è tenuta a prestare una garanzia definitiva secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Maggiori dettagli sono riportati nella lettera di invito.

La mancata prestazione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, da parte della Stazione Appaltante, salvo il risarcimento del maggior danno

Sport e salute S.p.A.

ed ogni altra azione a tutela dell'interesse della Sport e salute.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente secondo in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 14 - IMPOSTE E TASSE

Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese, imposte e tasse presenti e future inerenti l'appalto.

L'I.V.A. è a carico della Sport e salute S.p.A..

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Si rimanda a quanto indicato al paragrafo 19 della lettera di invito.
